



Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), avv. Salomone Bevilacqua (componente), cons. Roberto Bucchi (componente), pres. Raffaele Potenza (componente) ed avv. Giuseppe Violante (componente), riunitosi in Roma l'11 gennaio 2017, ha emesso la seguente sentenza nei confronti della licenziata A.S.D. Morano Motorsport in persona del suo legale rappresentante sig.Francesco Stabile (lic. n. 347462).

Fatto

Con atto dell'11 ottobre 2016 il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo la A.S.D. Morano Motorsport, organizzatrice della VI^a Salita Morano-Campotenesi (12 giugno 2016) per violazione dell'art.56 R.S.N. e dell'art. 1.3 dell'appendice n. 9 al R.S.N., per avere omesso di pagare alla Federazione il saldo dei diritti per il rilascio del permesso di organizzazione in €. 2.715,20.

All'udienza dell'11 gennaio 2017, fissata per la trattazione del caso, è comparso per l'inculpata il sig. Molinari, al fine delegato: il quale ha documentato l'avvenuto adempimento dell'obbligazione, producendo copia del relativo bonifico (BCC 11 ottobre 2015, €.2.715,20).

Il Procuratore Federale ha concluso per l'applicazione all'inculpata della sanzione della ammonizione. Il sig. Molinari ha insistito per l'assoluzione.

Fatto

Sussiste l'oggettività dell'illecito contestato. Il ritardo nel pagamento dei diritti dovuti dalla inculcata alla Federazione per il rilascio del permesso di organizzazione (nella specie: della gara "VI^a Salita Morano-Campotenesi", disputata il 12 giugno 2016) è stato, infatti, di qualche rilevanza, essendo il pagamento avvenuto nell'ottobre, cioè circa quattro mesi dopo la scadenza del relativo termine.

Sembra, tuttavia, al Collegio che nella specie l'addebito debba essere escluso, avuto riguardo alle circostanze tutte del fatto, che inducono a dubitare della sussistenza dell'elemento psicologico richiesto per la sua qualificazione.

Il ritardo riguarda, infatti, la sola rata di saldo, conoscibile solamente in esito all'esito delle verifiche pre-gara (nella specie la Morano Motorsport aveva versato la quota fissa di €. 9.500 ed era debitrice di altri €. 2.715,20 in ragione di €. 35,32 per ogni vettura ammessa a partecipare oltre la 151^a); sembra da ritenere che sia mancato alla Morano Motorsport il tempestivo incasso di contributi, sui quali faceva ragionevole affidamento per l'organizzazione e per i relativi adempimenti; la Morano Motorsport ha saldato il suo debito (11 ottobre 2016) prima ancora di avere conoscenza del deferimento; non risultano a carico della Morano Motorsport rilievi per altri comportamenti analoghi.

Ritiene, pertanto, il Collegio di dover assolvere l'inculpata, richiamandola, peraltro, ai sensi dell'art. 170, lett. i), R.S.N., alla necessità di una più scrupolosa osservanza dei termini per l'adempimento degli obblighi assunti.

P.Q.M.

Il Collegio del Giudice Sportivo, dichiarando escluso l'addebito, diffida la licenziata A.S.D. Morano Motorsport in persona del legale rappresentante Stabile Francesco (licenza n. 347462) alla puntuale osservanza dei termini di pagamento.

Così deciso in Roma l'11 gennaio 2017.

Il Presidente estensore

(Franco Morozzo della Rocca)